

discussione entro un mese dal giorno in cui venne presentato, quando la sessione sia aperta; diversamente si considera approvato e detto progetto legge viene sottoposto al Presidente della Repubblica.

Quando e per qualsiasi ragione una parte o tutti i Senatori non partecipano alla riunione comune, entro un mese dal giorno stabilito, la Camera dei Deputati si riunisce insieme ai Senatori che si trovano presenti, ed in caso non se ne trovasse alcuno, si riunisce la sola Camera dei Deputati e si procede in comune o provvede la sola Camera che avrà determinato la riunione comune.

Art. 55. — Ogni progetto di legge respinto una volta dal Senato non potrà essere presentato nuovamente durante la stessa sessione.

Art. 56. — Nel caso che la Camera dei Deputati — per una deliberazione presa o legge approvata — incontrasse ostacolo da parte del Senato e la Camera dei Deputati insistesse nella sua decisione, allora il Presidente della Repubblica col consenso del Senato ha il diritto di sciogliere la Camera. E se anche la nuova Camera insistesse nella decisione della vecchia Camera dei Deputati la deliberazione della nuova sarà decisiva.

Art. 57. — In caso di alto tradimento, attentato contro la sicurezza dello Stato, e di denuncia contro i Ministri da parte della Camera dei Deputati, con decreto del Presidente della Repubblica, viene formato l'Alto Tribunale. In tal caso l'Alto Tribunale è composto di 5 Senatori e di due Presidenti della Corte d'Appello. Il ministero del Procuratore è esercitato da una commissione parlamentare composta di 4 Deputati e del Procuratore Capo dell'Appello. Nella circostanza i detti 5 Senatori escono dal Corpo politico diventando Corpo giudiziario.

Art. 58. — I Senatori godono tutti i diritti stabiliti per i Deputati e trascritti nel presente Statuto.

Art. 59. — Il Senato si riunisce nella medesima sessione nella quale viene convocata la Camera dei Deputati.